



Ministero dell'Istruzione
Istituto Comprensivo "A. Bonfanti e A. Valagussa"

Via San Dionigi 23 -23870
CERNUSCO LOMBARDONE (LC)
tel: 039 59 93 74 - Cod. fiscale: 94018780133
Email: lcic814007@istruzione.it - lcic814007@pec.istruzione.it
Sito istituzionale: www.comprensivocernuscolombardone.edu.it

CIRC. n.9 prot. vedasi segnatura

Cernusco L.ne 11/09/2021

- A tutto il personale
- Alle famiglie
- Ai Comuni
- Al personale esterno
- Alla DSGA

OGGETTO: Estensione ingresso con Green Pass a scuola a chiunque acceda ai locali della scuola in ottemperanza al D.L. n.122 del 10/09/ 2021 - vigente al 11/09/2021: *“Misure Urgenti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e sociosanitario-assistenziale”*,

In ottemperanza al Decreto Legge n.122 del 10/09/ 2021 (allegato alla presente)- vigente al 11/09/2021: *“Misure Urgenti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e sociosanitario-assistenziale”*, con la presente, si comunica che a partire dal giorno 11/09/2021, **tutti gli accessi** alle strutture scolastiche per tutte le persone (**docenti, personale ATA, genitori, operatori ad esclusione degli studenti**) saranno consentiti solo ed **esclusivamente** con esibizione e verifica della **certificazione** verde COVID-19 o idonea certificazione di esenzione, come disposto dal D.L. del 10 settembre 2021, n. 122, art. 1, comma 2 : *“Fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative di cui all'articolo 9-ter e al comma 1 del presente articolo, deve possedere ed è tenuto ad esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2. La disposizione di cui al primo periodo non si applica ai bambini, agli alunni e agli studenti ...”* e art. 1, comma 3: *“La misura di cui al comma 2 non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.”*

Al comma 4 dell'art 1 il decreto legge in oggetto assegna ai Dirigenti scolastici e ai responsabili delle istituzioni scolastiche, educative e formative l'obbligo di verificare il rispetto della prescrizione di cui sopra.

Nel caso in cui l'accesso alle strutture sia motivato da ragioni di servizio o di lavoro, la verifica sul rispetto delle prescrizioni sul controllo del GREEN PASS, oltre che dai dirigente deve essere effettuata

anche dai rispettivi datori di lavoro.

La certificazione verde è rilasciata nei seguenti casi:

1. Avere effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni;
2. Avere completato il ciclo vaccinale;
3. Essere guariti dal Covid-19 nei sei mesi precedenti;
4. Essere risultati negativi a un tampone molecolare o antigenico rapido nelle 48ore precedenti.

La verifica del *Green Pass* sarà effettuata dal Dirigente o da una persona da lui delegata mediante la lettura del QR code utilizzando l'App Verifica19 che attesta solo la validità della Certificazione verde senza indicare se la stessa sia legata all'avvenuta vaccinazione o a un tampone negativo valido 48 ore o alla guarigione da Covid.

Con circolare del Ministro dell'Istruzione potranno essere stabilite ulteriori modalità di verifica.

La violazione delle disposizioni sopra esposte è sanzionata ai sensi dell'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n.35, ossia con l'applicazione di una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000.

Si ricorda infine che:

1. ciascun soggetto (alunni e personale scolastico) ha l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37,5° o altri sintomi simil-influenzali;
2. ciascun lavoratore è tenuto ad informare tempestivamente il dirigente scolastico o un suo delegato di eventuali contatti stretti con persone positive, della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della propria prestazione lavorativa o della presenza di sintomi negli alunni presenti all'interno dell'istituto;
3. è vietato entrare o permanere nei locali scolastici per i soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°;
4. vige il divieto di assembramento;
5. verrà eseguita periodica igienizzazione degli ambienti e aerazione frequente ed adeguata degli spazi comuni e delle aule;
6. permane l'obbligatorietà dell'uso della **mascherina di tipo chirurgico**, fatta eccezione per i bambini al di sotto dei 6 anni di età (se frequentano la scuola primaria hanno obbligo di mascherina anche se non hanno ancora compiuto i 6 anni) o per alunni disabili con particolari patologie certificate. Il personale impegnato con bambini con disabilità, dovrà utilizzare ulteriori dispositivi di protezione individuale.

Si confida nella massima collaborazione da parte di tutti.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Francesca Anna Maria Alesci